

SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI

U.L.S.S. N° 20 DI VERONA PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE

- 7 FEB. 2013

Repertorio N° 1300/21

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 della Regione Veneto con sede legale in Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Codice fiscale 0257309 023 6, rappresentata dal suo Legale Rappresentante il Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 giusta deliberazione n. 788 del 20/12/2012

E

la **FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** con sede legale in Verona, Via Fratelli Rosselli, n. 14, Codice Fiscale 02094680234 rappresentato dalla Dr.ssa Buccini Rossella, nata a Rieti il 04/04/1961 e residente in Lavagno (37030 - VR) Via Scolara n. 6, in qualità di Presidente Legale Rappresentante, codice fiscale BCC RSL 61D44 H282E, quale soggetto gestore della struttura stessa ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La struttura socio-sanitaria Comunità Alloggio Via Prelle della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus - ubicata nel Comune di Verona - Via Prelle n. 2, sulla base del provvedimento n° 9 rilasciato in data 20/10/2010 ed emesso dalla Regione Veneto è autorizzata all'esercizio:


- per una capacità ricettiva di 5 posti letto con i requisiti di unità d'offerta del servizio psichiatrico territoriale - **COMUNITA' ALLOGGIO VIA PRELLE** per malati psichiatrici per una durata di 5 anni dalla data del rilascio del decreto;

La predetta struttura socio-sanitaria con provvedimento n° 311 rilasciato dalla Regione Veneto in data 06/03/2012 è stata accreditata come Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Via Prelle" per una capacità ricettiva di 5 posti, unità d'offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona;

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona intende avvalersi della struttura socio-sanitaria/sociale sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Considerata la determina della Agenzia per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07/07/2011.

SI STIPULA QUANTO SOTTO
FARSI PROSSIMO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Via Fratelli Rosselli n. 14 - 37138 VERONA
Tel. 045.8104239 - Fax 045.572722
C.C.I.A.A. n. 216096 - 964614 N° 27775
FARSI SOCIETA' COOPERATIVA
Albo Cooperative n° 783096



Art. 1
Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
3. Presso la struttura di proprietà della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona sita nel Comune di Verona – Quinzano – Via PELLE n. 2, è presente un servizio di Comunità Alloggio (C.A.) afferente al 1° Servizio Psichiatrico Territoriale (1° S.P.T.) dell'Azienda ULSS 20; La Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona ha chiesto, fatta salva la propria configurazione, autonomia giuridica ed amministrativa, di collaborare per le finalità di servizi socio-sanitari ed educativi d'assistenza a livello locale in particolare per il servizio di comunità alloggio per malati psichiatrici e a tal fine dichiara:
 - di essere iscritta al Registro Prefettizio al n. 149 Vol. III n. 735/89 – ai sensi della Legge n. 381/1991;
 - di essere iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 02094680234;
 - di essere iscritta al R.E.A. n. 216096;
 - di essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. VR/0007- Sez. A (L.R. 23/2006) e all'Albo delle Cooperative al n. A 163096;
 - di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. 22/2002, DGRV 2473/2004, DGRV 2501/2004, DGRV 1616/2008, rilasciata dalla Regione Veneto mediante il seguente Decreto per: Comunità Alloggio "Via PRELLE" sita in Verona (Quinzano) – Via PELLE n. 2 – Comunità Alloggio – Decreto n. 9 del 20/10/2010 per la capacità ricettiva di n. 5 posti letto per un periodo di 5 anni dalla data del rilascio del decreto.
 - di essere in possesso dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 quarter del D.Lg.vo n. 502/1192, della L.R. 22/2002 e della DGRV 1616/2008: Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Via PRELLE" ubicata in Verona (Quinzano) – Via PELLE n. 2 – D.G.R.V. n. 311 del 06/03/2012 per una capacità ricettiva di 5 posti letto.

Art. 2
Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S n. 20 di Verona si avvale della struttura socio-sanitaria Comunità Alloggio (C.A.) Via PRELLE della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus con sede in Verona, Via PELLE n. 2, nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: utenti adulti, con problematiche psichiatriche (Allegato A) DGRV 1616 del 17/06/2008 pag. 16) per i seguenti posti letto:
 - per n° 5 posti letto con i requisiti di unità d'offerta del servizio psichiatrico territoriale - **COMUNITA' ALLOGGIO VIA PRELLE** per soggetti malati psichiatrici;
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.



5. Le Comunità Alloggio (C.A.) sono strutture sociosanitarie, anche miste, destinate all'assistenza e riabilitazione di persone con problematiche psichiatriche che, durante il progetto riabilitativo, presentano parziali livelli di autonomia, e necessitano di sostegno per la gestione della propria autosufficienza.

Le strutture residenziali psichiatriche svolgono attività terapeutico riabilitativa e non sono da considerare abitazioni permanenti.

In base alle caratteristiche dei pazienti e alle conseguenti diverse intensità assistenziali necessarie, si distinguono due moduli:

- a) Modulo estensivo (24 hr di assistenza)
- b) Modulo di base (12 hr di assistenza)

Il servizio di C.A. richiesto con la presente convenzione appartiene al modulo di base (lettera B).

Il Modulo di base è destinato a pazienti con buone risorse personali e livelli di autonomia tali da richiedere assistenza su 12 ore giornaliere e progetti terapeutico riabilitativi di breve o media durata, anche integrati con strutture semiresidenziali del Dipartimento Interaziendale Salute Mentale (DISM) e/o altre risorse del territorio.

Gli ospiti della Comunità devono avere libero accesso ad ogni locale/ambiente della Comunità ed avere la possibilità di personalizzare i propri spazi, nel rispetto reciproco del diritto alla privacy degli altri ospiti.

Le attività svolte nelle C.A. hanno la finalità di intervenire prevalentemente sulle abilità di base al fine di migliorare l'autogestione della vita quotidiana, le competenze e l'autonomia.

In tutte le fasi di erogazione del servizio, la Comunità Alloggio deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio (ad esempio inserimento lavorativo o occupazionale, centri di aggregazione, attività culturali ecc..).

L'organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere momenti individuali, di partecipazione alle attività organizzate, ecc..).

Le attività previste, definite settimanalmente, si possono sviluppare nei seguenti ambiti di intervento:

- cura di sé
- aspetto sanitario
- attività domestiche/cura dell'ambiente
- attività di tempo libero/momenti ludico-ricreativi
- gestione dei beni personali
- promozione dell'autonomia negli spostamenti nel territorio sia in gruppo allargato che in piccolo gruppo.

La partecipazione e il coinvolgimento dei familiari è lasciata alle équipe della Comunità che, in accordo con il DISM, valuterà caso per caso l'effettiva possibilità ed adeguatezza di tale coinvolgimento, nel rispetto del Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.) e dell'organizzazione della Comunità.

L'Azienda ULSS 20 di Verona affida, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e di quanto previsto in merito dalla DGRV 651 del 09/03/2010, dalla L.R. n. 22/2002 e dalla D.G.R.V. 1616/2008, alla Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona, Via Fratelli Rosselli n. 14 il servizio di Comunità Alloggio (C.A.) per malati psichiatrici.

La Comunità Alloggio è rivolta pertanto a pazienti psichiatrici che necessitano di un passaggio intermedio prima del reinserimento in un contesto abitativo maggiormente autonomo e/o al rientro in famiglia qualora ne sussistano le condizioni.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento



1. La Struttura socio-sanitaria s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile-referente, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile-referente inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. Il personale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal Responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'Azienda ULSS n. 20 di Verona può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende U.L.S.S. Venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.
10. La Struttura si impegna altresì:
 - a) ad impiegare, per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della presente convenzione, almeno il personale previsto dagli standard regionali vigenti;
 - b) ad utilizzare eventuali volontari e volontari in servizio civile volontario per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 266/91, dalla L.R. 40/93 e dalla L.R. 23/2006;
 - c) a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore;
 - d) ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC: l'ente gestore dovrà in ogni caso comunicare all'Azienda ULSS 20 il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'ULSS per la verifica della regolarità contributiva relativamente all'impresa affidataria
 - e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
 - f) a stipulare un'apposita polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00 (seimilioni) riferita a persone e cose per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che



- possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione;
- g) a trasmettere alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del D.I.S.M dell'Azienda ULSS 20 – una relazione annuale sull'andamento del servizio, necessaria per la valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti;
- h) ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti dell'Azienda ULSS 20 e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi della presente convenzione e/o di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività convenzionata. L'ULSS 20 interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell'ente gestore medesimo;
- i) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza.

2) Le modalità di accoglienza e inserimento avvengono e sono disciplinate attraverso il P.T.I. (Progetto Terapeutico Individualizzato) che viene redatto per ogni paziente dal Servizio Psichiatrico Territoriale competente.

Il Progetto Personalizzato contiene:

- una valutazione globale del paziente;
- obiettivi e modalità di attuazione del programma terapeutico-riabilitativo;
- risorse utilizzate e tempi di verifica del progetto stesso.

L'attuazione del P.T.I. implica una dimensione di territorialità del lavoro e l'esigenza di prevedere che il luogo riabilitativo non sia solo la sede della struttura residenziale, ma di tutti quei contesti della realtà sociale dove l'operatore può essere di supporto al paziente nell'acquisizione, sperimentazione e potenziamento di abilità inerenti i diversi ambiti del quotidiano.

Qualora il P.T.I. preveda, oltre all'inserimento in struttura residenziale, altri interventi terapeutico-riabilitativi attuati all'esterno della struttura stessa (ad esempio: frequenza in Centri Diurni, frequenza ad attività lavorative, partecipazione a visite di controllo e altro), sarà cura della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona provvedere, con proprio operatore, al trasporto e all'accompagnamento del paziente in tali percorsi senza oneri aggiuntivi a carico dell'ULSS 20. Tali interventi devono essere autorizzati dal Direttore del S.P.T. competente, nel rispetto delle norme di riferimento vigenti per la corretta presa in carico dell'utente.

3) L'inserimento in Comunità Alloggio o la dimissione del paziente sono disposti dai medici referenti del S.P.T. competente, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla presente convenzione e delle norme di legge vigenti in materia, mediante l'accordo con il responsabile-referente della Comunità Alloggio.

L'inserimento prevede la stesura da parte del S.P.T. competente del P.T.I. e della *Scheda di Attivazione dell'Intervento* che verrà consegnata in copia alla struttura all'atto dell'ingresso dell'ospite. La dimissione sarà formalizzata attraverso la *Scheda di Cessazione Intervento*. La Cooperativa si impegna a farsi rilasciare, per ciascun utente inserito e per ogni inserimento o dimissione, copia della documentazione di cui sopra prevista da apposita procedura del D.I.S.M., che verrà allegata alla Cartella di Comunità.

Il paziente inserito continuerà a fare riferimento, per la presa in carico, al Medico Psichiatra competente per territorio. La Comunità assicura una fattiva collaborazione per il proseguimento della presa in carico, accompagnando e sollecitando il paziente alle visite prescritte ed a seguire gli



indirizzi di cura. Gli operatori della Comunità, tramite il responsabile-referente della struttura, sono tenuti a segnalare allo Psichiatra di riferimento ogni variazione dello stato clinico del paziente per tutti gli opportuni provvedimenti.

Per gli aspetti di supervisione periodica globale e in linea generale, per la verifica della congruenza delle attività svolte dalla Cooperativa, si fa esplicito riferimento al S.P.T. competente (vedi anche art. 6).

L'azienda ULSS n. 20 resta titolare dell'autorizzazione all'inserimento in struttura sulla base della propria programmazione e del relativo budget.

4) La Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona si avvale di sedi, attrezzature, servizi e personale per fornire le prestazioni, nel rispetto della presente convenzione e della normativa di riferimento, per garantire il servizio di Comunità Alloggio per malati psichiatrici.

La sede della Comunità Alloggio "Via Prella" è sita in Verona (Quinzano) – Via Prella n. 2 (Comunità Alloggio accreditata con D.G.R.V. n. 311 del 06/03/2012 per n. 5 posti).

La Cooperativa gestisce la vita quotidiana dei pazienti secondo i principi della buona cura, del consenso informato e del rispetto della privacy, programmando una serie di attività utili allo scopo socio-riabilitativo. La comunità potrà ospitare al massimo il numero di pazienti autorizzati dalla Regione Veneto.

Ogni paziente dovrà avere una CARTELLA PAZIENTE contenente:

- tutti i REFERTI CLINICI importanti;
- il DIARIO CLINICO, redatto dagli operatori, contenente tutte le osservazioni sull'andamento generale delle condizioni globali del paziente ed in particolare tutti gli interventi medico-psichiatrici;
- una SCHEDA TERAPIA FARMACOLOGICA riportante la terapia prescritta dallo psichiatra di riferimento del SPT competente, che verrà duplicata ad ogni variazione/aggiornamento e debitamente firmata dall'operatore compilante, con la conservazione nella cartella del paziente delle schede precedenti a documentazione delle medicazioni assunte;
- un DIARIO SOCIALE, riportante le progettualità attivate e l'andamento delle stesse per il singolo paziente.

Presso la C.A., inoltre, a cura della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona, deve essere presente un REGISTRO OSPITI in cui vengono indicati i nominativi degli ospiti presenti nella struttura e di una persona di riferimento per ciascun ospite con relativo indirizzo e recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti stessi.


La Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona è tenuta a fornire alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del D.I.S.M. e al S.P.T. competente un programma indicante:

- a) le attività settimanali/giornaliere dei pazienti e le risorse strutturali impiegate nonché il programma annuale delle gite e dei soggiorni che si intendono effettuare, tenendo in considerazione quanto disposto dalla deliberazione dell'ULSS 20 n. 300 del 03/06/2009 già in possesso della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona ;
- b) l'elenco nominativo degli operatori e figure professionali operanti presso la struttura con autocertificazione dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- c) l'elenco nominativo e mansioni degli eventuali volontari operanti presso la struttura.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente Locale applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Comuni) è fissata per il



seguito periodo 01/01/2013 al 31/12/2015 e comunque non oltre la data relativa alla scadenza del decreto autorizzativo all'esercizio e/o all'accreditamento che dovrà per tempo essere rinnovato ai fini di garantire la validità e l'efficienza del presente accordo contrattuale, in:

- €/die 75,36 oltre iva se e in quanto dovuta per l'unità d'offerta in questione con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

4. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

5. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per la specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo.

6. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.


7. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base dello specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

8. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Il pagamento delle fatture oltre i 90 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente. La struttura si impegna altresì ad inviare mensilmente via fax copia della fattura alla Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del DISM dell'Azienda Ulss n. 20.

9. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

10. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la tariffa /retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra U.L.S.S. n. 20 di Verona e soggetto titolare della struttura accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La tariffa/retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

11. La retta fissata in €. 75,36 terrà conto per il suo pagamento e sostenibilità economica di quanto previsto in materia dal DPCM 29/11/2001, dal DPCM 23/04/2008 e dalla DGRV n.



del 30/12/2002; verrà quindi data esecuzione a quanto previsto dalla succitata normativa e DGRV n. 3972/2002 e alla normativa regionale di riferimento.

La misura della retta viene fissata ed accettata da parte della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 22/ 2002, dalla DGRV n. 1616 del 17.06.2008 per quanto concerne il servizio oggetto della presente convenzione e di parametri comparativi con servizi analoghi, verificati dai Direttori dei Servizi Psichiatrici del D.I.S.M, come specificato in nota di trasmissione della presente.

A fronte della retta giornaliera la Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona, avvalendosi di sedi, attrezzature, servizi e personale idonei, secondo quanto previsto dalla DGRV 1616/2008 (requisiti strutturali ed organizzativi) e dall'Allegato "A" Dgrv 748 del 7.06.2011 per le C.A. tipo "Di Base", garantisce presso la C.A. tutti i servizi e le prestazioni concordate con il 1° S.P.T. per soddisfare i bisogni socio assistenziali personalizzati degli utenti accolti, secondo il P.T.I. di ciascun utente.

Caratteristica comune dei servizi e delle prestazioni sarà l'affiancamento dell'utente nelle proprie attività quotidiane con funzioni di supporto e stimolo all'acquisizione di un'autonomia sempre maggiore.

- Quota di compartecipazione

Sarà cura della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona, riscuotere la quota di compartecipazione alla spesa per gli utenti psichiatrici inseriti presso la struttura.

Tale quota sarà determinata in funzione dei limiti fissati dalle normative vigenti e dal Regolamento Aziendale vigente in materia.

La quota di compartecipazione, nei casi dovuti, dovrà essere detratta dalla fattura oggetto della prestazione da parte della Cooperativa.

La quota di compartecipazione per frazione di mese, verrà calcolata dividendo la stessa per il numero complessivo di giorni del mese di riferimento e moltiplicandone il risultato per le effettive giornate di presenza.

La Cooperativa si impegna a mantenere i posti concordati a disposizione dell'Azienda ULSS 20. Nell'eventualità di una dimissione, trascorsi 15 giorni senza che il posto sia stato occupato, la Cooperativa è libera di occuparlo con persona esterna, previa comunicazione. Resta inteso che non appena ciò fosse possibile, la Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona cercherà di rendere nuovamente disponibile il posto occupato secondo i bisogni della programmazione aziendale.


In ogni caso non è previsto il pagamento del vuoto per pieno.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nella cartella paziente di cui all'art. 4). Il Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza attiverà la UVMD per verificare la portata dell'evento in relazione alla compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.



3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S., nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli accoglimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti alla tipologia relativa alla unità d'offerta.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del DISM;

5. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della C.A. o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della Cooperativa nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito. (DGRV 1411 del 6 settembre 2011).

6. L'assistenza sanitaria, di base e specialistica, oltre a quella psichiatrica, è garantita dall'Azienda ULSS 20 secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. La fornitura di farmaci agli utenti, è erogata, come per tutti i cittadini, dal servizio sanitario nazionale su prescrizione del M.M.G. o dello specialista e fanno capo all'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente con oneri a carico dell'Azienda Ulss di residenza.

7. L'Azienda ULSS n. 20, attraverso la figura del Direttore del S.P.T. di competenza e/o del Dirigente Medico da lui delegato e della Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del D.I.S.M., verifica gli interventi attraverso il relativo controllo dei documenti contabili ed accerta lo stato di attuazione del programma e dei contenuti oggetto della convenzione con accessi presso la struttura.

Sono previsti incontri almeno semestrali tra la Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del D.I.S.M., il S.P.T. di competenza ed il Responsabile-Referente per il servizio affidato alla Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona.

8. L'ULSS 20, attraverso i Servizi competenti esercita, ai sensi di legge, la vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura, fermo restando che ogni eventuale responsabilità derivante dall'esercizio della gestione, resta a carico della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona.

9. La Cooperativa si impegna a stipulare apposito contratto di assicurazione per responsabilità civile che la tenga indenne di quanto questa sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese ed eventuale rivalutazione monetaria di danni cagionati a terzi (assistiti ed altri), per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso e/o colposo di persone delle quali debba rispondere, ivi compresi gli assistiti.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.



Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. L'Azienda U.L.S.S., in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.


Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10
Durata

1. Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/01/2013 al 31/12/2015, comunque non oltre la data relativa alla scadenza del decreto autorizzativo all'esercizio e/o all'accreditamento che dovrà per tempo essere rinnovato ai fini di garantire la validità e l'efficienza del presente accordo contrattuale e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, non



adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data **31 GEN. 2013**

PER LA STRUTTURA Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus

Il Presidente – Legale Rappresentante

Dr.ssa Buccini Rossini

FARSI PROSSIMO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Via F.lli Rosselli n. 14 - 37138 VERONA
Tel. 045/8104239 - Fax 045.572722
C.C.I.A.A. 216096 - Società N° 27775
PARTITA I.V.A. N° 0209468 023 4
Alfa Cooperative 276398

PER L'Azienda ULSS n. 20

Il Direttore Generale

Dr.ssa Giuseppina Bonavina

